



COMUNE DI CASTELMOLA

Città Metropolitana di Messina

Ai Responsabili dei Settori
SEDE

Ai Dipendenti
SEDE

e p.c. Al Sindaco e alla Giunta comunale
SEDE

Oggetto: Circolare sui nuovi adempimenti per far fronte all’Emergenza Coronavirus a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 221/2021 e D.L. 1/2022.

In riferimento all’oggetto, si intende portare a conoscenza degli Incaricati di Posizione Organizzativa, dei dipendenti di questo Comune nonché di tutti coloro che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso questa Amministrazione, anche sulla base di contratti esterni, gli adempimenti e le misure urgenti per il contenimento dell’epidemia che il decreto legge n. 221/2021 e il decreto legge n. 1/2022 hanno delineato fino alla data odierna.

DECRETO LEGGE 24 DICEMBRE 2021, N. 221

Per effetto dell’entrata in vigore del d.l. 221/2021 il Governo è intervenuto con l’art. 3 sulla durata del Green Pass vaccinale riducendola da 9 a 6 mesi, a partire dal 1° febbraio 2022.

Inoltre, il periodo minimo per la somministrazione della terza dose passa da 5 a 4 mesi.

È introdotto l’obbligo di indossare le mascherine anche all’aperto e in zona bianca, quelle di tipo FFP2, qualora si assista a spettacoli aperti al pubblico all’aperto e al chiuso in teatri, sale da concerto, cinema, locali di intrattenimento e musica dal vivo nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all’aperto.

In tutti questi casi è sempre vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso.

L'obbligo di Green Pass è necessario anche per consumare al banco, fino alla cessazione dello stato di emergenza, mentre fino al 31 gennaio 2022 non si potranno tenere eventi, feste e concerti, che cagionino assembramenti in spazi all'aperto.

Infine, il cosiddetto Super Green Pass è esteso al chiuso per piscine, palestre e sport di squadra, musei e mostre, al chiuso per i centri benessere, centri termali, parchi tematici e di divertimento nonché al chiuso per centri culturali, centri sociali e ricreativi e per sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

DECRETO LEGGE 7 GENNAIO 2022, N. 1

L'art. 1 del D.L. 7 gennaio 2022 n. 1 (che introduce l'art. 4-quater del DL 1° aprile 2021, n. 44), dal giorno 8 gennaio 2022, dispone l'obbligo vaccinale, di cui all'art. 3-ter del DL 1° aprile 2021, n. 44, per **i cittadini italiani, i cittadini di Stati membri dell'UE e i cittadini stranieri residenti in Italia, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età.**

Occorre precisare che questo nuovo obbligo si aggiunge a quello previsto dagli artt. 4 (obbligo vaccinale per gli esercenti le professioni sanitarie), 4-bis (obbligo vaccinale per i lavoratori impegnati nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie) e 4-ter (obbligo vaccinale per il personale della Scuola, della Difesa, del Comparto Sicurezza e della Polizia locale) del D.L. n. 44 del 2021.

Per queste ultime categorie di personale l'obbligo vaccinale rimane confermato anche per il personale con meno di 50 anni di età.

L'obbligo vale a decorrere dall'8 gennaio e fino al 15 giugno 2022 e si applica anche a coloro che, pur non avendo ancora compiuto i 50 anni al momento dell'entrata in vigore della norma, li compiranno entro il 15 giugno 2022 (cfr. comma 3).

È prevista una sanzione pecuniaria di importo pari a € 100,00 che viene applicata ai soggetti che alla data del 1° febbraio 2022:

- a) non abbiano iniziato il ciclo vaccinale primario;
- b) non abbiano effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario;
- c) non abbiano effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 (c.d. dose booster).

La stessa norma precisa che la sanzione si applica anche i lavoratori inadempienti rispetto all'obbligo vaccinale in base alle disposizioni previgenti, precedentemente citati.

L'applicazione della sanzione verrà disposta d'ufficio dal Ministero della Salute per il tramite dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, che vi provvede, sulla base degli elenchi dei soggetti inadempienti all'obbligo vaccinale periodicamente predisposti e trasmessi dal medesimo Ministero.

IL GREEN-PASS PER I DIPENDENTI

Il D.L. 1/2022 prevede che dal 15 febbraio 2022, per l'accesso ai luoghi di lavoro pubblici e privati dei dipendenti soggetti all'obbligo vaccinale **non sarà più sufficiente il c.d. green pass base o debole**, quello cioè che scaturisce dall'effettuazione di un tempone molecolare o antigenico con esito negativo al virus SARS-CoV-2.

Dunque, da tale data potranno accedere al luogo di lavoro unicamente i lavoratori che si trovino in una delle seguenti condizioni:

- a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del ciclo vaccinale primario (anche con prima dose, decorsi 14 gg dalla relativa somministrazione) o della somministrazione della relativa dose di richiamo;

Ai sensi dell'art. 9 comma 3 secondo periodo del D.L. 52/2021, infatti, "la certificazione verde COVID-19 di cui al primo periodo è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all'atto del rilascio";

- b) avvenuta guarigione dalla malattia COVID-19, con contestuale cessazione del periodo di isolamento;
- c) avvenuta guarigione dalla malattia dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo.

Dunque, **tutti i lavoratori soggetti all'obbligo vaccinale che risultino privi della certificazione verde c.d. forte non potranno accedere ai luoghi di lavoro** (cfr. art. 4-quinquies, comma 5 D. L. 44 del 2021) **e saranno considerati "assenti ingiustificati, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, fino alla presentazione della predetta certificazione, e comunque non oltre il 15 giugno 2022.**

Per i giorni di assenza ingiustificata non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominati".

L'obbligo di possedere ed esibire la certificazione rafforzata è esteso, oltre che al personale dipendente di questa amministrazione, anche a tutti i soggetti, parimenti soggetti all'obbligo vaccinale, "che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni di cui al comma 1, anche sulla base di contratti esterni".

Il DL 1/2022 ha inserito un comma 1-bis nell'art. 9-bis del D.L. 22 aprile 2021, n. 52, il quale stabilisce che a decorrere dal 1° febbraio 2022, gli utenti dei servizi che intendano accedere agli uffici pubblici dovranno necessariamente possedere ed esibire una delle certificazioni verdi Covid-19, ivi compresa quella che si ottiene effettuando un tampone antigenico o molecolare con esito negativo (c.d. green pass base o debole).

Rimangono in attesa di un DPCM, previsto nel DL 1/2022 dove saranno individuati i servizi "necessari per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona".

Il DL 1/2022 prevede che i datori di lavoro sono tenuti:

- a) **a decorrere dal 1° febbraio 2022, a controllare che gli utenti, eccettuati quelli dei servizi di cui all'emanando DPCM, che entrano negli uffici siano in possesso almeno del green pass base (quello che si ottiene anche con il tampone negativo);**
- b) **a decorrere dal 15 febbraio 2022, a verificare il rispetto delle prescrizioni in materia di obbligo del c.d. green pass rafforzato per i dipendenti sottoposti all'obbligo di vaccinazione di cui all'articolo 4-quater, che svolgono la propria attività lavorativa nei rispettivi luoghi di lavoro;**

- c) **a decorrere dal 15 febbraio 2022, a controllare il rispetto dell'obbligo di green pass rafforzato da parte dei soggetti sottoposti all'obbligo di vaccinazione di cui all'articolo 4-quater che svolgono la loro attività lavorativa, a qualsiasi titolo, nei luoghi di lavoro (collaboratori, dipendenti di appaltatori, ecc.).**

Tale controllo si affianca a quello svolto dai datori di lavoro dei predetti soggetti.

Si ricorda da ultimo che anche le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 rafforzate continuano ad essere effettuate con le modalità indicate dall'articolo 9, comma 10, del D.L. 22 aprile 2021, n. 52 e dal DPCM 17 giugno 2021.

A tal fine ciascun Responsabile di Area dovrà provvedere a verificare l'adempimento delle nuove disposizioni da parte dei propri dipendenti e comunicare senza indugio l'esito all'Ufficio del Personale per porre in essere gli atti conseguenti ex lege.

Nel caso di inadempimento alle previsioni indicate dalla superiore normativa da parte di un Responsabile di Area sarà questo Ufficio a procedere all'immediata sospensione della retribuzione e di altro compenso o emolumento, comunque denominato.

Rimangono in vigore le disposizioni interne con cui è stato individuato il personale addetto ai controlli agli ingressi degli immobili di questa amministrazione.

A tal fine si dispone che l'Ufficio del Personale provveda a dotare il personale all'ingresso dell'Ente di apposite apparecchiature e relativi software aggiornati.

Da ultimo si rammenta che l'omesso controllo sul rispetto della normativa in oggetto, per quanto di competenza, andrà incontro a procedimento disciplinare.

Tanto si doveva,

Castelmola, lì 21 gennaio 2022

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Avv. Giuseppe Piluso